

La risoluzione ministeriale n. 6 aiuta a superare le incertezze sui termini dei tributi locali

# Accertamenti esecutivi no stop

## Sospensione fino al 31 agosto solo per i versamenti

Pagina a cura  
DI SERGIO TROVATO

**A**mmministrazioni pubbliche e concessionari possono notificare gli avvisi di accertamenti esecutivi relativi alle entrate locali. Dall'8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione, che vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. L'attività di accertamento può essere svolta regolarmente, poiché la sospensione fino al prossimo 31 agosto si applica solo ai versamenti, alle azioni esecutive e cautelari. È quanto ha affermato il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la risoluzione n. 6 del 15 giugno 2020. Per il ministero, l'articolo 67 del decreto Cura Italia (il dl 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020) ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, compresi gli enti locali. Tuttavia, la «norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione», che è stata di 85 giorni. Mentre, l'articolo 68 dello stesso decreto ha disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 agosto 2020, dovuti in seguito alla notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. A questi ultimi atti, però, la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Per il ministero, «gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del dlgs n. 159 del 2015». Inoltre, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti. Ciò comporta che possono «procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020».

**La sospensione dei termini.** La risoluzione ministeriale tende a superare le incertezze sui termini per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali. Le norme del dl Rilancio (34/2020), in effetti, non sono in linea con le disposizioni contenute nel dl Cura Italia (18/2020) e questa situazione ha dato luogo a dubbi inter-

### Contenuto ed effetti degli accertamenti esecutivi

Entrate tributarie e patrimoniali	Immediatamente esecutive
Fase accertativa e fase esecutiva	Espropriazione forzata
Cartelle di pagamento e ingiunzioni	Non è più richiesta la notifica per l'attività di riscossione
L'avviso di accertamento deve contenere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'intimazione a adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica)</li> <li>• L'obbligo di pagamento degli importi dovuti</li> </ul>
Negli atti va indicato che	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se viene omesso il pagamento, sono attivate le procedure esecutive e cautelari</li> <li>• L'ente o il concessionario, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede all'esecuzione forzata</li> </ul>
Prima di avviare azioni esecutive e cautelari	È necessario spedire un sollecito, con il quale il debitore va avvertito delle conseguenze dovute al mancato pagamento
Termine per l'adempimento dopo il sollecito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti non superiori a 10.000 euro 30 giorni</li> <li>• Debiti non superiori a 1.000 euro 60 giorni</li> </ul>
In caso di inadempimento	Esecuzione forzata
Versamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttamente all'ente creditore</li> <li>• Il concessionario non può maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali</li> </ul>
Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni territoriali	Va effettuato direttamente sui conti correnti dedicati

### Tutti i pagamenti direttamente all'ente

Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali non possono più consentire ai concessionari di incassare le loro entrate, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva. I soggetti affidatari, che gestiscono le attività di accertamento e riscossione, non possono più incassare somme per conto dell'ente riferiti ai versamenti volontari o coatti effettuati da utenti o contribuenti. I pagamenti, quindi, vanno fatti direttamente all'ente creditore. Ai concessionari è impedito di maneggiare denaro pubblico. Viene infatti modificato l'articolo 2-bis del decreto legge 193/2016 che aveva già escluso il versamento spontaneo nelle casse del concessionario delle somme dovute all'ente. Questo limite non riguarda più solo i pagamenti volontari, ma tutte le somme accertate e riscosse dall'affidatario del servizio. Il versamento di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali va effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali allo stesso intestati. Inoltre, è possibile incassare le somme attraverso

gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti oppure tramite la piattaforma tecnologica che consente i pagamenti informatici, le cui regole sono fissate dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Per le entrate fiscali è possibile avvalersi anche del sistema dei versamenti unitari con il modello F24. Essendo impedito ai concessionari iscritti all'albo del Mef di incassare le somme per conto dell'ente, vanno modificati i contratti in corso, già stipulati alla data dell'1/1/2020, entro il 31/12/2020. Per dare la possibilità ai soggetti affidatari dei servizi di verificare e rendicontare i versamenti, gli enti creditori devono garantire l'accesso ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate che formano oggetto degli affidamenti o, comunque, agli altri canali di pagamento istituiti dall'amministrazione pubblica. Il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il dieci del mese, all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Queste disposizioni non trovano applicazione qualora l'ente creditore riscuota a mezzo ruolo e abbia affidato l'incarico all'agente della riscossione.

© Riproduzione riservata

pretativi. Le attività di accertamento devono essere svolte entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, cui si aggiunge il periodo di sospensione di 85 giorni, che va dall'8 marzo al 31 maggio di quest'anno. Dunque, per le annualità d'imposta da accertare gli atti potranno essere notificati aggiungendo gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario. Per esempio entro il 26 marzo 2021, 2022 o 2023, rispettivamente, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017. La risoluzione non prende in considerazione la norma che aveva generato le incertezze, vale a dire l'articolo 157 del dl Rilancio, che impone l'emissione degli atti entro il 31 dicembre 2020, ma consente la notifica entro il 31 dicembre del 2021. Sull'applicazione di questa norma ai tributi locali ci sono divergenze di opinioni. Dalla risoluzione risulta chiaro che il ministero ritiene la norma de qua rivolta ai tributi erariali.

**Gli accertamenti esecutivi.** Da quest'anno gli enti locali sono tenuti a notificare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto agli accertamenti emanati in passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio 2020. L'accertamento è anche atto della riscossione coattiva, che ha la funzione di titolo esecutivo e precetto. In base a quanto disposto dall'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 è necessario intimare l'adempimento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e informare il destinatario che si procederà a esecuzione forzata in caso di mancato pagamento. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada. Sono posti a carico del debitore i costi per la redazione e la notifica degli atti e anche quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. Una quota viene denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», che è più o meno elevata a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge. Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3% delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro. Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre i 60 giorni, l'onere a carico del debitore sale al 6%, con un tetto massimo di 600 euro. Il debitore deve pagare anche le spese di notifica e esecutive.

© Riproduzione riservata